



## **REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING** **Addendum al Piano Triennale Anticorruzione**

**Approvato con delibera dell'AU n. 47 del 13 ottobre 2023**

### **I PREMESSE**

**Il D.Lvo 24 del 10 marzo 2023**

### **II IL REGOLAMENTO AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI**

1. Scopo e finalità

2. Definizioni

### **LA SEGNALAZIONE**

3. Cosa si può segnalare

4. Cosa non si può segnalare

5. Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

### **I CANALI DI SEGNALAZIONE**

6. Tipologia dei canali di segnalazione

7. Il canale interno di segnalazione

7.1. La segnalazione interna scritta

7.2. La segnalazione interna orale

8. Il canale esterno di segnalazione ANAC

9. La divulgazione pubblica

10. La denuncia all'Autorità Giudiziaria e Contabile

11. Segnalazioni anonime

### **PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

12. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni interne

13. Gestione della segnalazione interna

14. Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione

15. Registro delle segnalazioni interne

## **LE MISURE DI TUTELA**

### **LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

- 16. Obblighi di riservatezza
- 17. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari
- 18. Tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella segnalazione e loro Audizione.
- 19. Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza
- 20. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- 21. Conservazione dei dati

### **LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI**

- 22. Le ritorsioni
- 23. Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni
- 24. Estensione soggettiva delle misure di protezione
- 25. Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni
- 26. Prova delle ritorsioni

### **LE ALTRE MISURE DI TUTELA**

- 27. Esenzione di responsabilità per chi segnala, denuncia, o effettua una divulgazione pubblica
- 28. Rinunce e transazioni

### **PERDITA DELLE TUTELE**

- 29. Decadenza dalle misure di protezione

### **POTERE SANZIONATORIO DI ANAC**

- 30. Sanzioni applicabili da ANAC

## PREMESSE

### Il D.Lvo 24 del 10 marzo 2023

Il D.lvo 24 del 10 marzo 2023 rubricato “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria (Direttiva UE 2019/1937) a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all'interno di un contesto lavorativo, pubblico o privato, e che ledono gli interessi pubblici o l'integrità degli enti di appartenenza.

Per effetto di tale decreto, a decorrere dal 15 luglio 2023– si determina, per i soggetti pubblici, compresi espressamente le società a controllo pubblico e *in house*, l'abrogazione della disciplina previgente in materia di Whistleblowing (ossia dell'art. 54 bis D.lvo 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017), imponendosi l'adeguamento alle nuove disposizioni; per i soggetti privati compresi nell'ambito di applicazione del decreto in commento, la nuova disciplina diverrà esecutiva, rispettivamente il 15 luglio, ovvero il 17 dicembre 2023, in base al numero del personale impiegato.

Le principali novità contenute nel rinnovato regime sono:

1. l'estensione dell'ambito oggettivo delle segnalazioni;
2. la distinzione dei canali di segnalazione, con la previsione delle condizioni per utilizzare il canale interno, da privilegiarsi, quello esterno dell'ANAC, e l'introduzione della divulgazione pubblica– in via sussidiaria e residuale–, quale ulteriore canale di segnalazione; oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;
3. l'ampliamento dell'ambito soggettivo della tutela, attraverso l'estensione della definizione di whistleblower e la previsione tra i destinatari della protezione anche di soggetti, diversi dal segnalante, ritenuti meritevoli per determinate condizioni soggettive o oggettive;
4. la maggiore procedimentalizzazione delle attività interne all'ente al fine di assicurare una gestione tempestiva ed efficiente della segnalazione e la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti; con divieto di rivelare l'identità del segnalante anche nel procedimento penale e contabile, oltre a quello disciplinare;
5. il nuovo ruolo dell'ANAC, che assume la veste di unica Autorità Nazionale competente sia per il settore pubblico che per quello privato, con il potere di irrogare sanzioni in caso di mancato adeguamento o di violazione delle prescrizioni normative, in funzione della corretta attuazione della disciplina.

Per tutte le segnalazioni risultanti alla data del 14 luglio 2023 continuerà ad applicarsi la vecchia disciplina di cui all'art. 54 bis D.lvo 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017.

## II. II REGOLAMENTO AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI

### 1. Scopo e finalità

1. Scopo del presente regolamento è di adeguarsi alle nuove disposizioni di legge al fine di rimuovere tutti quei fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso al Whistleblowing, garantendo tempestività ed efficienza nella gestione della segnalazione, la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti e la loro protezione contro ogni eventuale misura di ritorsione.
2. In tale prospettiva l'obiettivo perseguito del presente regolamento è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari, e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.
3. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano Triennale Anticorruzione adottato dall'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi.

### 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **segnalazione**: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Multiservizi;
- **informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Multiservizi, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **persona segnalante o whistleblower**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni acquisite nel contesto lavorativo che intrattiene con l'Azienda Multiservizi; in particolare rientrano in tale definizione: i dipendenti dell'Azienda Multiservizi, compresi i lavoratori autonomi e coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la società Multiservizi; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Multiservizi; i volontari; i tirocinanti, anche non retribuiti, e infine l'azionista pubblico e le persone con funzione di amministrazione, controllo vigilanza o rappresentanza. La protezione è estesa anche quando il rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e ai candidati in vista di un'assunzione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della procedura e che potrebbero subire ritorsioni.
- **facilitatore**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto;

- **seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto che ha ricevuto la segnalazione attraverso il canale appositamente indicato nella procedura, e di cui ha la gestione, per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini, e le eventuali misure adottate;
- **riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato e che si intende dare alla segnalazione.

## LA SEGNALAZIONE

### 3. Cosa si può segnalare

1. Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società Azienda Multiservizi Forte dei Marmi e che consistono:
  - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lvo 231/01, o violazioni del MOG ivi previsto;
  - c) Violazioni di norme comunitarie
2. Oggetto della segnalazione possono essere sia violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse, ma che il segnalante, sulla base di concreti elementi, ragionevolmente ritiene potrebbero verificarsi.
3. Infine, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, come ad esempio l'occultamento o distruzione di prove delle violazioni commesse.
4. Al momento della segnalazione il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
5. Non sono ricomprese nelle misure di protezione del presente regolamento le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, né quelle desunte sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

### 4. Cosa non si può segnalare

Sono escluse dall'oggetto della segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico.

### 5. Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

Ricorrendo i presupposti oggettivi della segnalazione delle violazioni e la loro attinenza al contesto lavorativo nel quale sono state apprese, le misure di protezione previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dai motivi che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione.

## I CANALI DI SEGNALAZIONE

### 6. Tipologia dei canali di segnalazione

1. Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando i seguenti canali:
  - canale interno messo a disposizione dalla società Azienda Multiservizi Forte dei Marmi;
  - canale esterno messo a disposizione dall'ANAC;

- divulgazione pubblica, attraverso la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
  - denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.
2. Il segnalante deve privilegiare l'utilizzo del canale interno delle segnalazioni, rivolgendosi al canale esterno, ovvero alla divulgazione pubblica solo in via sussidiaria e in presenza delle condizioni indicate nel presente regolamento.

## **7. Canale interno di segnalazione**

1. La segnalazione può essere fatta, in via principale e da preferire, attraverso il canale interno messo a disposizione dalla società Multiservizi e può essere scritta o orale.
2. La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), che garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nelle modalità e nei termini indicati nel presente regolamento.
3. Le segnalazioni presentate a soggetto diverso dal RPCT saranno trasmesse entro 7 giorni dal loro ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

### **7.1. Segnalazione interna scritta**

1. Per la segnalazione interna la società Multiservizi Forte dei Marmi, ha attivato una piattaforma, presente nella *home page* del sito istituzionale, a cui si accede cliccando l'icona "**Segnalazione Condotte Illecite**", posta in calce alla pagina, che potrà essere utilizzata per le comunicazioni scritte delle informazioni sulle violazioni di cui il segnalante ha acquisito conoscenza nel contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società Azienda Multiservizi Forte dei Marmi.
2. Il canale è gestito dal RPCT e l'identità del segnalante sarà conosciuta solo da quest'ultimo che ne garantirà la riservatezza. La piattaforma garantisce la totale riservatezza del segnalante ed è protetta da un sistema di crittografia.
3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT, la segnalazione sarà inoltrata all'ODV dell'Azienda Forte dei Marmi, dal gestore della piattaforma.
4. L'ODV è tenuto ai medesimi obblighi in tema di riservatezza del RPCT.

### **7.2. Segnalazione interna orale**

1. Le segnalazioni interne presentate in forma orale sono fatte personalmente al RPCT, contattandolo e richiedendo un incontro che verrà fissato nel più breve tempo possibile.

## **8. Canale esterno di segnalazione presso ANAC**

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 8. Segnalazione esterna scritta e orale

1. ANAC ha istituito un proprio canale di segnalazione, per comunicazioni scritte a cui si accede sul sito istituzionale dell'autorità medesima.
2. Sono assicurate al segnalante le medesime tutele circa la riservatezza della sua identità, nonché del contenuto della segnalazione.
3. ANAC ha, altresì, predisposto un servizio telefonico con operatore, che previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. Il contenuto della telefonata viene registrato e inserito sulla piattaforma ANAC.
4. La segnalazione, attraverso il canale esterno di ANAC, può infine avvenire nell'ambito di un incontro diretto, richiedendo un appuntamento che verrà fissato in un termine ragionevole.
5. In ogni caso si rinvia al regolamento adottato da ANAC, nonché alle specifiche indicazioni presenti sul sito ANAC

## 9. Divulgazione pubblica

1. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
2. Il soggetto segnalante potrà beneficiare delle forme di tutela riconosciute in materia di Whistleblowing **solo laddove** si sia in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 10. Denuncia all'Autorità Giudiziaria e Contabile

1. Il soggetto segnalante potrà beneficiare delle forme di tutela riconosciute in materia di Whistleblowing anche in caso di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile delle violazioni integranti illeciti penali o contabili, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo in essere con l'Azienda Multiservizi.
2. Resta fermo l'obbligo di denuncia per il soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per i fatti penalmente rilevanti e per le ipotesi di danno erariale,

anche laddove lo stesso soggetto abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni.

### **11. Segnalazioni anonime**

1. Le forme di tutela previste dalla legge per il segnalante operano nei confronti dei soggetti individuabili e riconoscibili.
2. Verranno in ogni caso esaminate anche le segnalazioni anonime, al pari delle segnalazioni ordinarie, laddove non manifestamente infondate.
3. Restano ferme le tutele previste dalla legge in caso di segnalazioni anonime se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito le ritorsioni.

## **PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

### **12. Elementi e caratteristiche della segnalazione**

1. La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza delle informazioni sulle violazioni comunicate.
2. A tal fine è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata onde consentire la deliberazione dei fatti da parte del RPCT.

In particolare è necessario risultino chiare:

- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
  - circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione se conosciute;
  - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati (persona coinvolta);
  - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati (es. testimoni);
  - indicazione di altri soggetti quali facilitatori, o altri soggetti cui estendere le misure di protezione in ragione dei rapporti con il segnalante;
  - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.
  - generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo e funzione svolta nell'Azienda Multiservizi, al fine di attivare in suo favore la tutela del whistleblowing;
3. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
  5. Per le segnalazioni scritte mediante la piattaforma sarà possibile la compilazione del modulo online; per quelle orali le circostanze sopra richiamate costituiranno la griglia del colloquio tra il segnalante e l'RPCT, ovvero in alternativa, l'OdV.
  6. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

### **13. Gestione della segnalazioni interne**

1. Ricevuta la segnalazione l'RPCT deve:
  - dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
  - mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  - dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;



- fornire riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento.
2. In particolare, un diligente seguito implica in primo luogo lo svolgimento di quelle attività di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate dal segnalante, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati.
  3. A tal riguardo l'RPCT dovrà procedere ad una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.
  4. L'esito di tale valutazione sarà negativo per quelle segnalazioni che:
    - sono manifestamente prive dell'interesse della pubblica amministrazione;
    - esulano dall'ambito oggettivo delle segnalazioni;
    - esulano dal contesto lavorativo dell'Azienda Multiservizi, essendo state apprese al di fuori della relazione lavorativa con la società;
    - sono manifestamente infondate per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
    - eccessiva genericità della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di fatti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.
  5. Nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'RPCT potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi integrativi.
  6. Una volta rilevata l'ammissibilità della segnalazione, anche a seguito della ricezione degli elementi integrativi richiesti, l'RPCT, darà avvio all'istruttoria interna, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, e sempre nel rispetto delle normative giuslavoristiche in tema di controlli.
  7. Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il RPCT in relazione alla natura della violazione provvederà:
    - a comunicare l'esito dell'accertamento all'AU, ovvero al Collegio Sindacale, e all'ODV affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della società AM Forte dei Marmi; ovvero per dar corso a procedimenti disciplinari;
    - a presentare denuncia all'autorità competente;
  8. L'RPCT, in particolare, nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, dovrà dare riscontro degli esiti dell'istruttoria, alla persona segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare e dei motivi delle scelte effettuate.
  9. Il riscontro potrà consistere nel comunicare: l'archiviazione per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna e le relative risultanze, i provvedimenti adottati per risolvere la questione, il rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine, né ledano i diritti della persona coinvolta.

#### **14. Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione**

1. L'RPCT cura che sul sito dell'Azienda Multiservizi siano pubbliche tutte le informazioni rivolte a chiarire chi sono le persone interessate alla segnalazione, l'oggetto della segnalazione, le

modalità della presentazione segnalazione, dando rilievo alla necessità di evidenziare all'atto della segnalazione la volontà di beneficiare delle forme di tutela previste per il whistleblower. Nell'apposita sezione sarà pubblicato anche il presente regolamento.

### **15 Registro delle segnalazioni interne**

L'RPCT cura la tenuta del registro dove vengono annotate in ordine cronologico le segnalazioni ricevute e l'esito delle stesse.

L'annotazione avviene nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte, attribuendo un numero progressivo di identificazione delle segnalazioni.

## **LE MISURE DI TUTELA**

### **LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

#### **16. Obblighi di riservatezza**

1. La presentazione della segnalazione che soddisfa i requisiti essenziali di ammissibilità comporta l'applicazione di misure di tutela di riservatezza nei termini di seguito illustrati.

In particolare:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. A tal fine si specifica che l'unico soggetto autorizzato, dall'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi al trattamento dei dati del segnalante è l'RPCT, il quale ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione, nonché delle altre persone menzionate nella segnalazione, ovvero per le segnalazioni che riguardano l'RPCT e rivolte all'ODV, l'autorizzazione è estesa anche a tale organo.

3. Resto fermo che nel caso in cui l'RPCT nello svolgimento delle proprie istruttorie abbia necessità di rivelare a terzi l'identità del segnalante, dovrà previamente ottenere il consenso dell'interessato e delle persone coinvolte nella rivelazione; a loro volta i terzi informati dovranno essere autorizzati al trattamento dei dati e garantire l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

4. Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello competente a riceverla, quest'ultimo è ugualmente tenuto a garantirne la riservatezza.

5. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

## **17. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari**

1. La tutela della riservatezza del segnalante va assicurata anche in ambito del procedimento penale, contabile o disciplinare.

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., ossia fino a quando l'indagato/imputato non ne è a conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- Nei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nei procedimenti disciplinari attivati contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

2. L'identità del segnalante non può essere mai rivelata senza il suo espresso consenso e in due casi occorre oltre al consenso dello stesso che vi sia previa comunicazione scritta delle ragioni per cui è necessario rivelare la sua identità: la prima nel procedimento disciplinare che quando il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato; ovvero ancora in tutti gli altri casi quando la rivelazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore o a tutti quei soggetti che assistono il segnalante nella segnalazione.

## **18. Tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella segnalazione e loro Audizione.**

La tutela della riservatezza va garantita anche ai soggetti segnalati, o comunque coinvolti nella segnalazione.

Fermo quanto sopra la persona coinvolta nella segnalazione può essere sentita, ovvero su sua richiesta è sentita, per esercitare il proprio diritto di difesa personalmente o mediante procedimento cartolare attraverso memorie scritte e documenti.

## **19. Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza**

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori fonti di responsabilità previste dall'ordinamento.

## **20. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali**

1. Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Multiservizi, in qualità di titolare del trattamento, e dal RPCT quale soggetto autorizzato al trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

2. Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **21. Conservazione dei dati**

Le segnalazioni interne la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

## **LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI**

### **22. La ritorsione**

1. Costituisce ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

2. Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### **23. Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni**

1. Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sussistenza di fondati motivi, al momento della segnalazione, della denuncia e della divulgazione, che le violazioni comunicate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggetti di ciò che si può segnalare;
- la segnalazione, divulgazione o denuncia è stata fatta attraverso i canali e alle condizioni espressamente previsti.
- le segnalazioni, denunce e divulgazioni sono state fatte nell'interesse pubblico o nell'interesse dell'integrità della Azienda Multiservizi.

- deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/ omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dalla persona.
2. Sussistendo tali requisiti i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di protezione

#### **24. Estensione soggettiva delle misure di protezione**

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### **25 Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni**

1. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere segnalate esclusivamente ad ANAC, con il canale indicato per le segnalazioni esterne.

Compete ad ANAC la gestione delle comunicazioni di ritorsioni e l'accertamento del collegamento tra la condotta presuntivamente ritorsiva e la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia.

2. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria.

ANAC in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento, atto o omissione applica una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro.

#### **26. Prova della ritorsione**

1. Nei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali e nei giudizi civili di risarcimento, è sufficiente che la persona segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spettando al datore di lavoro la prova che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

2. L'inversione dell'onere della prova vale solo per la persona fisica che ha effettuato la segnalazione, divulgazione pubblica, e denuncia all'autorità.

### **LE ALTRE MISURE DI TUTELA**

#### **27. Esenzione di responsabilità per chi segnala, denuncia, o effettua una divulgazione pubblica**

1. Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o da deliberazioni giurisdizionali o da informazioni classificate;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali.

2. La limitazione di responsabilità, che vale anche nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari, opera se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, l'autore aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità disciplinate dalla legge e nel presente regolamento.

## **28. Rinunce e transazioni**

Le rinunce e le transazioni integrali o parziali che hanno oggetto i diritti e le tutele accordate per le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e le denunce non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.

## **PERDITA DELLE TUTELE**

### **29. Decadenza dalle misure di protezione**

1. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

2. In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

## **POTERE SANZIONATORIO DI ANAC**

### **30 Sanzioni applicabili da ANAC**

ANAC è competente ad irrogare sanzioni economiche alla società Multiservizi:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.